

SDC SERVIZI LAVORO

Servizi integrati in materia di Lavoro

Campodarsego, 3 dicembre 2021

**A TUTTI I SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI**

Prot. P – 14/2021

OGGETTO: Aggiornamenti in materia di amministrazione del personale

SCONTO INAIL PER PREVENZIONE – MOD. OT23

Come ogni anno per le aziende che ne facciano richiesta ed abbiano effettuato interventi di miglioramento delle condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia, è possibile ottenere dall'Inail una riduzione del tasso di premio applicato, come previsto dall'art. 23 delle *Modalità per l'applicazione della Tariffa dei Premi* (M.A.T.).

La riduzione, se riconosciuta, sarà applicata dall'azienda in sede di regolazione del premio 2021 (febbraio 2022).

L'azienda, per poter accedere al beneficio, deve essere:

- in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro;
- in possesso della regolarità contributiva e assicurativa (le aziende con un contenzioso in corso, giudiziale o amministrativo, si considerano regolari ai fini dello sconto, ma un eventuale esito sfavorevole del contenzioso comporterà il recupero del beneficio con l'applicazione delle sanzioni di legge).

Si ricorda che per fruire della riduzione, è necessario che al momento della concessione del beneficio i datori di lavoro siano in possesso dei seguenti requisiti:

- applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle OO.SS. dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché degli altri obblighi di legge;
- inesistenza, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di cui all'allegato A del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 o decorso il periodo indicato dallo stesso per ciascun illecito (*c.d. cause ostative*).

Termini e modalità di presentazione della domanda Mod. OT23

L'azienda dovrà presentare la domanda telematica di riduzione del tasso medio per prevenzione entro il 28 febbraio 2022, attraverso la sezione Servizi Online presente nel sito www.inail.it, allegando la documentazione probante gli interventi migliorativi realizzati richiesta dall'Istituto.

Per maggiori informazioni circa gli interventi migliorativi delle condizioni di igiene e sicurezza specifici per la propria attività rivolgersi al proprio consulente in materia di sicurezza sul lavoro.

INAIL: SANZIONI PER OMESSA O RITARDATA DENUNCIA DI INFORTUNIO

Con Circolare n. 24 del 9 settembre 2021 l'INAIL ha fornito chiarimenti in merito al regime sanzionatorio applicabile in caso di **omessa o tardata denuncia di infortunio**. Si riassume brevemente l'argomento.

L'articolo 53 del DPR n. 1124/1965 prevede l'**obbligo di denunciare gli infortuni sul lavoro** ai fini dell'assicurazione obbligatoria. Il datore di lavoro deve denunciare all'INAIL tutti gli infortuni accaduti ai lavoratori prognosticati **non guaribili entro tre giorni**.

La denuncia dell'infortunio deve essere:

- presentata **entro due giorni** da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia,
- corredata dei **riferimenti al certificato medico** già trasmesso all'INAIL per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, nel quale sono specificati la data di rilascio e i giorni di prognosi.

SDC SERVIZI LAVORO

Servizi integrati in materia di Lavoro

Per gli infortuni inizialmente prognosticati guaribili entro tre giorni da quello dell'infortunio, per i quali la **prognosi si prolunga al quarto giorno**, il termine per la denuncia decorre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti dell'ulteriore certificazione medica di infortunio che accerta la mancata guarigione nei termini inizialmente individuati.

Per gli **infortuni mortali** e gli infortuni per i quali ricorre pericolo di morte, la denuncia deve essere effettuata **entro ventiquattro ore** dall'infortunio.

La denuncia di infortunio (e la denuncia di malattia professionale e di silicosi e asbestosi) deve essere presentata **esclusivamente tramite gli appositi servizi telematici** predisposti dall'INAIL.

La **sanzione** per la violazione dell'obbligo di presentare la denuncia per infortuni è **compresa tra 1.290,00 e 7.745,00 euro**.

Ciò premesso, per le inadempienze rilevate il personale ispettivo applica la procedura di diffida obbligatoria: il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento di una somma che pari all'importo della **sanzione nella misura del minimo** previsto dalla legge, ovvero a **1.290,00 euro**.

Il pagamento della sanzione minima estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida, a condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa.

Inoltre dal 12 ottobre 2017 è in vigore l'obbligo di comunicazione degli infortuni a fini statistici e informativi con riguardo agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento. L'obbligo di comunicazione deve essere assolto entro 48 ore.

Il servizio telematico per la denuncia di infortunio predisposto dall'INAIL è denominato "**Comunicazione/denuncia di infortunio**".

In tal modo, per gli infortuni superiori a tre giorni, il datore di lavoro effettua con un unico servizio i due diversi adempimenti previsti dalla vigente normativa, ovvero:

- la denuncia di infortunio a fini assicurativi
- e
- la comunicazione di infortunio a fini statistici e informativi.

Sotto il profilo sanzionatorio, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria differenziata a seconda che la violazione dell'obbligo di comunicazione a fini statistici e informativi riguardi gli infortuni superiori ai tre giorni o gli infortuni superiori ad un giorno.

Nello specifico, dal 1° gennaio 2019, la sanzione amministrativa pecuniaria:

- per gli infortuni superiori ai tre giorni è da 1.228,50 a 5.528,28 euro;
- per gli infortuni superiori ad un giorno è da 614,25 a 2.211,31 euro.

L'INAIL sottolinea l'**autonomia dei procedimenti sanzionatori** correlati all'accertamento della violazione delle diverse norme che stabiliscono gli obblighi di denuncia e di comunicazione degli infortuni.

L'Istituto ricorda che è espressamente previsto che l'applicazione della sanzione amministrativa prevista per la violazione dell'obbligo di comunicare entro 48 ore gli infortuni superiori ai tre giorni esclude l'applicazione della sanzione conseguente alla violazione dell'obbligo di denuncia di infortunio.

Come di consueto rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

SDC SERVIZI LAVORO S.R.L.